

Vigevano, 15 maggio 2014

Rivalutazione dei beni d'impresa - Imposta in unica soluzione ed effetti sul bilancio

RIVALUTAZIONE : l'art. 1, co. 140-146, L. 27.12.2013, n. 147 (legge di Stabilità 2014), ha **riproposto** la possibilità per le imprese che non adottano i Principi contabili internazionali in deroga ai criteri di valutazione di cui all'art. **2426 c.c.** di **rivalutare** i **beni d'impresa** (ammortizzabili e non ammortizzabili) e le **partecipazioni** .

I beni devono risultare nel bilancio dell'esercizio **chiuso entro il 31.12.2012** e la rivalutazione potrà essere effettuata previa verifica della permanenza dei beni nel **bilancio dell'esercizio successivo** (in genere, **2013**).

SCELTE di CONVENIENZA : dopo i chiarimenti forniti alla stampa specializzata in occasione di Telefisco 2014, durante il quale l'Agenzia delle Entrate ha sostenuto che la rivalutazione in parola è **a pagamento** (**imposta sostitutiva** del 16% o del 12% sui maggiori valori iscritti, oltre a quella del 10% per un affrancamento facoltativo della riserva), le imprese hanno dovuto «bilanciare» questo costo fiscale con gli altri **vantaggi** .

Tra i vari elementi considerati vi sono senza dubbio anche quelli:

- **civilistici** : ad esempio, la maggior patrimonializzazione dell'impresa;
- **fiscali differiti** : maggiori quote di ammortamento deducibile, costo fiscale, plafond per la deducibilità delle spese di manutenzione e di riparazione, maggior valore ai fini del calcolo delle società di comodo (L. 724/1994);
- **fiscali immediati** : è il caso dell'impatto della rivalutazione sul bonus Ace e della possibilità di ottenere gratuitamente la «liberazione» della riserva;
- **finanziari** : differimento del versamento dell'imposta sostitutiva.

Di seguito vengono presi in rassegna gli ultimi due elementi, l'ultimo dei quali ci darà spunto per segnalare una novità (**negativa** per le **imprese**) contenuta nel **D.L. 24.4.2014, n. 66** (cd. decreto Renzi).

RIVALUTAZIONE e ACE : la rivalutazione dei beni d'impresa può avere effetti (**positivi**) anche sull'**Ace** (Aiuto alla crescita economica), riverberando i propri effetti in modo **differente** fra i **soggetti d'imposta** .

Tali effetti possono appunto aver indotto i contribuenti a scegliere di fruire dell'opportunità offerta dalla rivalutazione.

L'Ace intende **favorire** la **capitalizzazione** delle **imprese** , consentendo ai soggetti che investono nella propria attività di **dedurre** dal **reddito (complessivo netto dichiarato)** un importo corrispondente al **rendimento nozionale** del **nuovo capitale proprio** .

L'art. 1, co. 137 e 138, L. 147/2013, ha **incrementato il rendimento nozionale**, portandolo dal 3% al **4,75%** nei prossimi anni. L'effetto si avrà però solo nel **2015**, quando si verseranno le imposte a saldo del 2014, perché - per quest'anno e il prossimo - dell'incremento non si terrà conto in sede di calcolo di acconti.

La **base di calcolo** dell'Ace, su cui applicare il coefficiente suesposto, **varia** in funzione del soggetto **fruitore**. Essa è costituita:

- per i **soggetti Ires**, dalla **variazione netta** del **capitale proprio** (ad esempio, utile dell'esercizio accantonato e versamenti e conferimenti in denaro e rinunce dei soci ai propri crediti C.M. 53/E/2009, par. 2.1), al **netto** delle **riduzioni volontarie** di capitale non determinate dalla copertura di perdite rispetto a quello esistente al 31.12.2010 (assunto al netto dell'utile di esercizio);
- per i **soggetti Irpef** (purché in contabilità ordinaria, ex art. 1, co. 7, D.M. 14.3.2012), dal **patrimonio netto contabile** risultante dal **bilancio** (2) al **termine di ciascun esercizio**.

RIVALUTAZIONE e RISERVA: la rivalutazione dei beni d'impresa, da operare **volontariamente** nel **bilancio 2013** quale **disposizione speciale** in deroga ai criteri di valutazione di cui all'art. **2426 c.c.**, può essere effettuata **a prescindere** dall'impianto contabile (contabilità ordinaria o semplificata).

La rivalutazione determina, a seguito dell'iscrizione dei maggiori valori, la contabilizzazione nel **Patrimonio netto** di una **riserva** in **sospensione d'imposta**.

In caso di **distribuzione**, la società (o i soci, in caso di società trasparenti, ai quali viene attribuito il reddito) è tenuta al **pagamento** delle **imposte non assolte** all'atto della **rivalutazione**: in pratica le somme attribuite ai soci concorrono alla formazione del reddito imponibile e sulle imposte ordinariamente determinate si **scomputa** (da parte della società o dei soci, a seconda dei casi) il **credito d'imposta** (Ires o Irpef) pari all' **imposta sostitutiva versata**.

Da qui la valutazione circa l'opportunità di affrancare il **saldo attivo di rivalutazione** (la riserva iscritta, appunto), con il versamento dell'imposta sostitutiva del 10%, consentendo di distribuire la riserva liberando dalla tassazione la società.

A seguito dell'affrancamento **viene meno** il vincolo della **sospensione**.

Anche con riguardo alla **liberazione della riserva** occorre **distinguere** tra i diversi **soggetti coinvolti**:

- per i **soggetti Ires** resta **ferma** la **tassazione** in capo ai **soci** secondo le regole ordinarie (ad esempio, Irpef sul 49,72% degli importi distribuiti);
- per i soci di **società di persone in contabilità ordinaria** la riserva si **presume già « imputata »** ai **soci**, con l'effetto che in caso di distribuzione non devono tassare ulteriormente gli importi ricevuti (ferma restando quella in capo alla società, se non viene liberata);
- l'imposta sostitutiva **non va versata** dai soggetti in **contabilità semplificata**, non avendo questi soggetti un bilancio nel quale hanno iscritto la riserva.

IMPOSTA SOSTITUTIVA: oltre a tutti gli effetti e agli scenari conseguenti alla rivalutazione in precedenza commentati, verosimilmente le imprese hanno tenuto conto anche dell' **impatto finanziario** offerto dall'opzione, consistente nel **pagamento rateizzato** delle **imposte sostitutive** dovute sui **maggiori valori iscritti**.

Infatti, l'art. 1, co. 145, L. 147/2013, **prevedeva** che il versamento venisse effettuato in **3 rate annuali** di pari importo, **senza** pagamento di **interessi**. La prima rata avrebbe dovuto essere versata « entro il termine di versamento del **saldo** delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento

al quale la rivalutazione è eseguita e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi ».

In pratica, le **tre scadenze** erano: 16.6.2014 (prima rata), 16.6.2015 (seconda rata) e 16.6.2016 (terza rata).

Il pagamento rateale ben si conciliava con la decorrenza degli effetti fiscali: il co. 143 del medesimo art. 1, L. 147/2013 prevede che il **maggior valore** iscritto in bilancio è **riconosciuto** ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap a **decorrere dal terzo esercizio successivo** a quello di rivalutazione (in generale dal 2016).

Ora, l'art. 4, co. 11, D.L. 66/2014, modifica il termine di versamento dell'imposta sostitutiva, prevedendo che "Le imposte sostitutive di cui ai commi 142 e 143 sono versate in unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013 . Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241".

Così, in luogo delle tre rate annuali, il versamento va eseguito - anche mediante compensazione in F24 con altri crediti - in un' **unica soluzione** entro il prossimo **16.6.2014** .

La modifica in commento **non incentiva** certo la rivalutazione: già le imposte sostitutive paiono molto elevate rispetto al beneficio; oltre questa scarsa convenienza fiscale (salvo quanto commentato in precedenza in tema di Ace e di saldo attivo di rivalutazione), il pagamento in un'unica soluzione rischia di procurare ulteriori **impatti negativi** sul gettito previsto per questa possibilità.

Si ricorda che la rivalutazione ha carattere **facoltativo**.

SI RIPORTA IN SEGUITO UN QUADRO RIASSUNTIVO.

| IMPATTO della RIVALUTAZIONE | | | | | |
|-----------------------------|-------------|---------------|---|---|---|
| Soggetti | Contabilità | Rivalutazione | Saldo attivo di rivalutazione (riserva) | Effetti della liberazione della riserva con versamento dell'imposta sostitutiva 10% | Ace |
| Ires | Ordinaria | Ammessa | Riserva in sospensione d'imposta | La distribuzione non comporta più tassazione in capo alla società. Resta salva la tassazione ordinaria in capo ai soci. | La rivalutazione non determina incremento di patrimonio netto |
| Irpef | Ordinaria | Ammessa | | La distribuzione non comporta | La rivalutazione determina un |

[Digitare il testo]

[Digitare il testo]

[Digitare il testo]

| | | | | | |
|--|--------------|---------|--------------|---|--|
| | | | | più tassazione in capo alla società. Neppure i soci devono tassare la riserva distribuita, in quanto essa si considera già imputata al momento dell'iscrizione. | automatico incremento di patrimonio netto ai fini Ace. |
| | Semplificata | Ammessa | Non iscritta | Non devono liberare nulla. | Non fruibile. |

Media partner



www.sogesi.it

